

TI_GERICHTE 52.2001.87 vom 4. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.87

FR: TI_GERICHTE 52.2001.87 du 4 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.87 del 4 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 15

cpv. 2 CIAP) proposta contro un bando di concorso avente per oggetto la fornitura ed il montaggio della parte elettromeccanica di un impianto di valore (fr. 140'000'000.-). Il bando di concorso configura una decisione impugnabile (§ 33 lett. a DirCIAP). Il valore della commessa supera sia la soglia sancita dall'art. 7 cpv. 1 lett. a CIAP (fr. 9'575'000.-) per le commesse edili (art. 6 cpv. 1 lett. a CIAP), sia il limite fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP (fr. 383'000.-) per la fornitura di beni mobili (art. 6 cpv. 1 lett. b CIAP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine sia che lo si configuri come prestazione edile, conformemente alla cifra 516 della classificazione centrale dei prodotti (elenco CPC), di cui all'allegato I, appendice 5 dell'Accordo GATT, sia che lo si consideri come fornitura di un bene mobile, come sostiene il resistente in sede di osservazioni. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere particolari prove (art. 18 PAmM). 2. Il bando di concorso è un atto amministrativo mediante il quale il committente invita potenziali interessati ad inoltrare offerte per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi (Galli/Lehmann/Rechsteiner, *Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz*, n. 271 seg.). Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano, sotto forma di decisione impugnabile, il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Il bando dei concorsi indetti secondo la procedura di prequalifica configura in sostanza un invito a presentare la propria candidatura per essere ammessi, previa selezione dei concorrenti esperita sulla base dei criteri di idoneità stabiliti dal bando, ad inoltrare un'offerta per la commessa prevista. A differenza della legislazione federale sugli acquisti pubblici, il CIAP non regola esplicitamente il contenuto del bando di concorso. La disciplina di quest'atto è lasciata ai paragrafi 11 -18 Dir CIAP, che riprendono in larga misura le disposizioni dell'art. VI dell'Accordo GATT/OMC. 3. Nell'evenienza concreta, le ricorrenti contestano il bando di concorso, ravvisandovi una violazione di non meglio precisate normative sugli appalti pubblici ed una disattenzione dei principi della sicurezza del diritto e della protezione della buona fede: principi, di cui si prevalgono con riferimento all'atto di concessione del 19 dicembre 1997, menzionato in narrativa. Le censure possono rimanere indecise, poiché appare palese che l'atto impugnato deve essere annullato già per incompetenza dell'autorità che l'ha emanato. Nessuna disposizione di legge conferisce, in effetti, al Dipartimento del territorio la competenza ad indire un pubblico concorso per la costruzione o la fornitura di impianti destinati allo smaltimento di rifiuti. Questa competenza non può essere dedotta, né dalla legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi

dipartimenti RL 2.4.1.6), né dal regolamento sulle deleghe di competenze decisionali e dal relativo allegato (RL 2.4.1.8), né dalla LALIA (RL 9.1.1.2). Tanto meno può essergli conferita mediante semplice risoluzione governativa, ossia mediante atto amministrativo di natura concreta ed individuale. L'art. 4 cpv. 1 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti esige invero che le competenze decisionali delegate ai dipartimenti siano designate mediante regolamento, ovvero mediante disposizioni di carattere astratto e generale. In difetto di normative che deleghino tale compito al Dipartimento del territorio, competente ad indire un pubblico concorso per la fornitura in oggetto è esclusivamente il Consiglio di Stato, al quale incombe la direzione collegiale degli affari cantonali in base alle competenze previste dalla costituzione e dalle leggi (art. 65 cpv. 2 Cost. cant.). Committente, contrariamente a quanto indica il bando censurato, non è peraltro il Dipartimento del territorio, ma il Cantone, al cui Governo soltanto spetta il compito di procedere alla selezione delle candidature inoltrate e di deliberare poi sulle offerte presentate dai concorrenti ammessi a partecipare alla seconda fase della gara. Già per questo motivo il ricorso va accolto e la decisione annullata. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda provvisoria di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 65 Cost. cant.; 6, 7, 15 CIAP; §§ 33 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, il bando del concorso 16 marzo 2001 indetto dal Dipartimento del territorio per la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di un impianto cantonale di termodistruzione dei RSU (FU n. _____, pag. _____) è annullato. 2. Lo Stato verserà alle ricorrenti fr. 800.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.